

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 22 e 29 dell'accordo

Le Parti dichiarano che nell'attuare gli articoli 22 e 29 esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dall'Albania con paesi terzi (esclusi i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non sono Stati membri dell'Unione europea). Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità dall'Albania qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 41 dell'accordo

1. La Comunità si dichiara disposta ad esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione dell'Albania al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale.
2. In considerazione di quanto precede, l'Albania si dichiara disposta a creare zone di libero scambio, in particolare con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 48 dell'accordo

Si conviene che l'espressione "loro familiari" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 61 dell'accordo

Le Parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 61 non siano tali da impedire restrizioni eque e non discriminatorie all'acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle Parti in materia di proprietà di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati.

Resta inteso che i cittadini albanesi sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell'Unione europea in conformità della legislazione comunitaria in vigore, salvo eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformità della normativa nazionale vigente negli Stati membri dell'Unione europea.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 73 dell'accordo

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati e indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 80 dell'accordo

Le Parti sono consapevoli dell'importanza che la popolazione e il governo dell'Albania attribuiscono alla prospettiva della liberalizzazione del regime dei visti. I progressi in questo settore dipenderanno comunque dal modo in cui l'Albania attuerà le riforme principali, volte a consolidare lo Stato di diritto e a combattere la criminalità organizzata, la corruzione e l'immigrazione clandestina, e rafforzerà la sua capacità amministrativa per quanto riguarda il controllo delle frontiere e la sicurezza dei documenti.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 126 dell'accordo

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 126 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:

- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale e
- nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

2. Le Parti convengono che le "misure opportune" di cui all'articolo 126 sono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 126, l'altra Parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

Dichiarazione congiunta sull'immigrazione legale, sulla libera circolazione e
sui diritti dei lavoratori

Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra l'Albania e detto Stato membro.

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
e al protocollo n. 4 dell'accordo

1. L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
e al protocollo n. 4 dell'accordo

1. L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati

Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 5 dell'accordo

1. La Comunità e l'Albania prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 1° gennaio 2001¹:

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolato	Fumo
		(CO) g/kWh	(HC) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) g/kWh	m ⁻¹
Riga A	Euro III	2,1	0,66	5,0	0,10 0,13 (a)	0,8

(a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min⁻¹.

¹ Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi non metanici	Massa di metano	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolato
		(CO) g/kWh	(HCNM) g/kWh	(CH ₄) (b) g/kWh	(NO _x) g/kWh	(PT) (c) g/kWh
Riga A	Euro III	5,45	0,78	1,6	5,0	0,16 0,21 (a)

- (a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min⁻¹.
- (b) Solo per motori a gas naturale.
- (c) Non si applica ai motori a gas.

2. In futuro, la Comunità e l'Albania cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa l'Albania, la Comunità europea dichiara quanto segue:

- in applicazione dell'articolo 30 dell'accordo, finché sarà di applicazione il regolamento modificato (CE) n. 2007/2000 del Consiglio si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nell'accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;
- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, verrà abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1 dell'accordo.